

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRATOIANNI, PALAZZOTTO, MIGLIORE, COSTANTINO, PELLEGRINO, PILOZZI, KRONBICHLER, BOCCADUTRI, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, LAVAGNO, MARCON, MELILLA, NARDI, PAGLIA, PANNARALE, PIAZZONI, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, AIELLO, NICCHI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, FAVA, FERRARA, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, MATARELLI, PIRAS, PLACIDO, RAGOSTA, ZAN, ZARATTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

Presentata il 19 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le drammatiche immagini proposte il 16 dicembre 2013 dal telegiornale RAI 2 sul centro di accoglienza della contrada Imbriacola, a Lampedusa, con migranti denudati, in fila al freddo, sottoposti a disinfestazione per la scabbia, come anche il decesso di un ventenne al Cara di Mineo, rappresentano solo gli ultimi eventi inquietanti che, nel tempo, hanno avuto luogo in diversi centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e centri di identificazione ed espulsione (CIE).

È di tutta evidenza che, in relazione a tali centri, sia sempre più urgente la necessità politico-istituzionale di fare luce su quanto ormai accade costantemente. È fuori di dubbio, infatti, che in un Paese democratico vadano garantiti i diritti di tutti, come previsto anche dalla Costituzione. Proprio alla luce del mancato rispetto delle garanzie degli stranieri che spesso caratterizza le strutture dedicate all'accoglienza, nonché quelle per l'identificazione e l'espulsione, i proponenti ritengono che l'interesse pubblico sotteso alla

questione sia tale da giustificare l'istituzione, in tempi bravissimi, di una Commissione parlamentare di inchiesta, atteso che il funzionamento di tali strutture e la tutela dei migranti debbano essere patrimonio condiviso da tutte le parti politiche.

I proponenti, con l'auspicio che si proceda al più presto all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui

CDA, sui CARA e sui CIE, che sola potrà fare luce sulle responsabilità politico-istituzionali della vicenda, sottopongono quindi all'attenzione della Camera dei deputati la presente proposta di inchiesta parlamentare che prevede la natura monocamerale della Commissione, senza dubbio in grado di garantire maggiori snellezza e rapidità allo svolgimento dei lavori.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati atti lesivi dei diritti fondamentali e se, in particolare, siano stati perpetrati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;

b) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati gli atti di cui alla lettera a);

c) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA, e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione delle disposizioni e delle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;

d) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento, nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al ri-

spetto del diritto d'asilo e alla tutela delle situazioni più vulnerabili.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commis-

sione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale o bancario.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizi, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 50.000 euro.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170220002060